



COMUNE DI CANISCHIO
Città Metropolitana di TORINO

Frazione Mezzavilla 7 Bis – Canischio 10080 (TO)
☎ 0124/659998 – Fax 0124/698480 – P.IVA 01868520014
✉ e-mail: info@comune.canischio.to.it
Posta Elettronica Certificata : canischio@cert.ruparpiemonte.it
Sito internet : www.comune.canischio.to.it

ORDINANZA N. 31/2020

OGGETTO: OBBLIGO DI CIRCOLAZIONE SULLE STRADE COMUNALI CON PNEUMATICI DA NEVE O CON CATENE DA NEVE A BORDO.

IL SINDACO

PREMESSO che nella stagione invernale le nevicate ed i frequenti abbassamenti della temperatura ambientale, con la formazione di ghiaccio e la presenza di neve sulla carreggiata delle strade comunali, determinano una situazione di precarietà e condizionano il regolare flusso del traffico veicolare;

CONSIDERATO che in tali situazioni i veicoli se non provvisti di pneumatici speciali e adattati alle condizioni della strada determinano spesso ingombro o blocchi alla circolazione, rendendo difficoltoso anche garantire gli interventi di emergenza, di utilità pubblica e di sgombero neve;

RITENUTO opportuno, per tutelare prioritariamente la pubblica incolumità, di dover prescrivere, per i veicoli transiti lungo le strade di proprietà comunale, l'obbligo di circolare con **speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio, o muniti di idonee catene da neve a bordo**;

DATO ATTO che tale obbligo risulta già reso pubblico mediante specifico segnale previsto dall'art. 122 fig. II 87 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, (D.P.R. 16.12.92 n. 495), debitamente posizionato su ogni tratto di strada interessato dalle criticità, o comunque ogni qualvolta ciò sia necessario in relazione alle condizioni della strada;

VISTO l'art. 6, comma 4°, lettera e) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 modificato con la Legge 29 luglio 2010, n. 120 il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza *“prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio”*;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12 agosto 2010 recante disposizioni in merito all'applicazione della Legge 120/2010 in particolare per quanto attiene all'utilizzo di mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;

RICHIAMATI:

- l'art. 5 comma 3°, l'art. 6 comma 5°, l'art. 7 comma 3° e l'art. 37 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 – Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni;
- il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

a partire dal 15 novembre 2020 e fino al 15 aprile 2021, l'obbligo di circolare su tutte le strade di proprietà comunale, con speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio o con catene da neve a bordo comunque adeguate per il tipo di veicolo in uso.

Tale obbligo ha validità anche oltre il periodo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio. Le operazioni di montaggio e smontaggio delle catene da neve dovranno essere eseguite senza intralciare la circolazione.

DISPONE

- che la presente ordinanza venga esposta all'Albo Pretorio Comunale e resa nota mediante affissione nei luoghi di consuetudine presenti sul territorio comunale e con la già presente segnaletica stradale (art. 122 Fig. II 87 del Reg. di esecuz. del C.d.S.);
- che gli addetti ai servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del Codice della Strada siano incaricati alla vigilanza e alla verifica dell'ottemperanza alla presente ordinanza;
- che la presente sia trasmessa a:
 1. Ufficio di Polizia Municipale di Canischio;
 2. Stazione Carabinieri di Cuorgnè;
 3. Polizia Stradale di Ivrea;

INFORMA

- che i contravventori della presente ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 6, comma 4°, lettera “e” e comma 14° del C.d.S., ovvero dall'art. 7, comma 1° lettera “a” e comma 14° del C.d.S.;
- che ai sensi dell'art. 37, comma 3° del Codice della Strada e dell'art. 74 del Regolamento di Attuazione, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Canischio, lì 10 novembre 2020

IL SINDACO

F.to in originale (ROSA CARDINAL Dott. Riccardo Giuseppe)